



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014**

*Oggetto:*

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Fondo progettazione – Procedura di gara per l'affidamento del servizio “Rilievi topografici del fiume Serchio”.

*Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile*

*Struttura Proponente: SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO*

*Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD*

*ALLEGATI N° 5*

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	SI	Cartaceo office automation	Relazione Tecnica
B	NO	Cartaceo office automation	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suo Allegato 1 “ Rilievi topografici del fiume Serchio. Specifiche Tecniche”
C	NO	Cartaceo office automation	Schema di contratto
D	NO	Cartaceo office automation	Avviso per manifestazione di interesse
E	NO	Cartaceo office automation	Modello avviso manifestazione di interesse

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO, il comma 2 dell'art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, numero 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del Decreto-Legge n. 91 del 2014;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante «*Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni*», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «*Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*», di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante «*Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*» in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante «*Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*»;

CONSIDERATO che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo;

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi, le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con

decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato commissario;

PRESO ATTO che l'elenco ed il relativo finanziamento di cui la punto precedente sono stati approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;

CONSIDERATO che con il decreto di cui al punto precedente è stato approvato l'elenco di 19 interventi che prevede un finanziamento complessivo di € 2,520,776,99, ovvero di € 2.856,99 superiore alle risorse attribuite alla Regione Toscana come sopra indicato;

CONSIDERATO, altresì, che sempre il sopra citato decreto del 12/11/2018 dispone che tale eccedenza di € 2.856,99 sia poi recuperata in fase di finanziamento degli interventi;

PRESO ATTO che in data 20/11/2018 sono stati versati dalla Direzione Generale per l'Ambiente e tutela del territorio e del mare euro 665.402,02 sulla contabilità speciale n. 5588 intestata al sottoscritto commissario;

DATO ATTO, quindi, che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo Progettazione sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 40 del 09 aprile 2019, recante "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – L.221/2015 – Fondo Progettazione-Approvazione dell'elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per l'attuazione*" con la quale sono stati approvati l'elenco degli interventi finanziati mediante il sopra indicato fondo, gli enti attuatori o gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario e le disposizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi per l'attuazione delle progettazioni ricomprese nel fondo progettazione;

DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 40 del 09/04/2019 è individuata all'Allegato A la progettazione dell'intervento codice 09IR308/G1 dal titolo "*Adeguamento portata duecentennale del fiume Serchio, tratto a valle di Ripafratta fino alla foce in prov. PI-1° stralcio (da Migliarino alla foce)*", per l'importo complessivo di € 517.890,00;

DATO ATTO che per l'attuazione di tale progettazione è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico;

VISTI i D.D. n. 18766/2018, n. 6719/2019 e n. 9713/2019, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l'Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Malucchi;

DATO ATTO che lo sviluppo di tale progettazione è svolto da personale interno all'amministrazione ma che per il completamento e la definizione della stessa è necessario acquisire dati ed analisi che rendono necessario affidare tali servizi ad operatori esterni;

DATO ATTO che per la progettazione sopra indicata è necessario in particolare effettuare l'esecuzione di un rilievo del Fiume Serchio, nei comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano, nel tratto compreso tra il ponte della vecchia autostrada A11, in località Ripafratta, fino alla foce, rilievi che dovranno poi essere elaborati per fornire dati necessari alla corretta definizione del progetto in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, necessario affidare il servizio denominato “*Rilievi topografici del fiume Serchio*”;

DATO ATTO che l'importo del servizio sopra indicato risulta pari ad € 205.150,00, oltre IVA nei termini di legge;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, dell'art. 16, comma 1 del D.M. n. 49/2008 e dell'art. 8 delle Linee Guida ANAC n. 3 “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017, il Direttore dell'esecuzione per la presente procedura è l'Ing. Stefano Malucchi che riveste anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, non essendo integrati i casi di cui all'art. 10, comma 2, delle medesime Linee Guida ANAC n. 3;

TENUTO CONTO dell'importo del servizio da affidare, si ritiene dunque necessario procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i contratti di servizi stabilisce che quelli di importo superiore ad € 40.000 ed inferiori alle soglie comunitarie possano essere affidati mediante procedura negoziata, seguendo la pertinente disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

INDIVIDUATA la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, in accordo con quanto disposto nell'Allegato C dell'Ordinanza commissariale n.

40/2019, all'art. 8, comma 2, per l'attuazione delle progettazioni comprese nel fondo progettazione, eseguiti dal Commissario avvalendosi dei settori regionali *“Per gli affidamenti il settore regionale applica, con le precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il Presidente di Gara e l'Ufficiale Rogante”*;

RICHIAMATE, pertanto, la D.G.R. n. 648 del 11 giugno 2018 recante *“Indicazioni per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l'effettuazione dei controlli”* e la successiva D.G.R. n. 105 del 03 marzo 2020 recante *“Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”*;

DATO ATTO che il servizio di cui all'oggetto verrà affidato nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida n. 4 ANAC, emanate con delibera del Consiglio di ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nella D.G.R. n. 648/2018 e nella D.G.R. n. 105/2020;

VISTA la Relazione tecnica di cui al servizio in oggetto, allegata al presente provvedimento a formarne parte essenziale e integrante (Allegato A);

VISTO il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con il relativo allegato 1 *“Rilievi topografici del fiume Serchio. Specifiche Tecniche”* (Allegato B) e lo schema di contratto (Allegato C) relativi al servizio sopra indicato, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che per l'affidamento del servizio in oggetto è necessario procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, avverrà secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 648 del 11/06/2018, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 105 del 03/03/2020;
- che l'appalto non riveste carattere transfrontaliero certo in considerazione del suo importo rispetto alle soglie di rilievo comunitario e del luogo di esecuzione del servizio e, pertanto, si prevede di utilizzare il meccanismo di esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che la suddetta esclusione automatica non sarà applicata nel caso in

cui pervenga un numero di offerte, provenienti da operatori aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia, pari o superiore al 10% delle offerte presentate.

RICORDATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale di subappalto ammessa nell'appalto in oggetto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto;

CONSIDERATA la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 26.9.2019 C-63, che ha dichiarato che la direttiva 2014/24/UE deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che limita, in generale ed in astratto, ad una percentuale massima prestabilita la parte dell'appalto che l'offerente può subappaltare a terzi;

RILEVATO, quindi, che la sentenza citata ha espressamente censurato l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui stabilisce un limite percentuale massimo al subappalto, in particolare perché tale divieto "si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall'identità dei subappaltatori", nonché in quanto "un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore";

APPURATO, pertanto, che, secondo quanto affermato nella citata sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la direttiva non vieta, in assoluto, di porre limiti alla percentuale di subappalto consentita, purché tali limiti non siano posti in astratto bensì siano motivati e giustificati, caso per caso, dalle specifiche caratteristiche dell'appalto;

RICORDATO, inoltre, che in caso di dichiarato contrasto tra la normativa nazionale di recepimento e il contenuto immediatamente precettivo di una direttiva europea, la norma nazionale confliggente deve essere, conseguentemente, disapplicata;

VALUTATO, quindi, nell'appalto in oggetto, di limitare il subappalto non autorizzando il ricorso ad esso per le attività di rilievo, di misurazione, di elaborazione e restituzione dei dati, ammettendo, senza limiti percentuali, per le attività relative alla preparazione delle aree e di tutte le attività necessarie e propedeutiche alle prestazioni sopra indicate;

CONSIDERATO, inoltre, che tale limitazione al subappalto risulta motivato dal fatto che le attività sopra richiamate costituiscono l'oggetto stesso del servizio e sono direttamente finalizzate al raggiungimento delle finalità che la stazione appaltante intende perseguire. Esse sono caratterizzate da notevole contenuto tecnico e professionale e per la loro esecuzione sono richiesti requisiti, il cui possesso è peraltro condizione per la partecipazione alla procedura, che si ritiene necessario siano in possesso dell'appaltatore e non delegabili a terzi. Tali motivazioni, nonché l'importo contenuto del servizio, in considerazione del quale la limitazione così introdotta non appare introdurre restrizioni alla partecipazioni da parte delle piccole medie imprese, giustificano il limite al subappalto, in accordo anche con quanto contenuto nell'Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO l'art. 103 del D.L. n. 18/2020, così come modificato ed integrato dal D.L. n. 23/2020, il quale prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino alla data del 15 maggio, nonché la Delibera ANAC n. 312/2020 che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti circa i tempi delle procedure;

TENUTO CONTO che, in relazione alla procedura in esame, il cui avvio appare necessario in quanto si tratta di un servizio propedeutico alla realizzazione della progettazione esecutiva di opere che sono finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed il cui avvio risulta quindi prioritario, l'amministrazione provvederà a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse cui verrà data la massima pubblicità e visibilità e che gli operatori potranno inviare la propria manifestazione di interesse mediante compilazione di un semplice format fornito dall'amministrazione e che tale fase verrà svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START ed i termini per la manifestazione di interesse decorreranno dal giorno 16 maggio, non tenendosi conto del tempo precedente, e che detti termini potranno essere ulteriormente adeguati alle indicazioni contenute in norme successivamente emanate in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica in corso;

TENUTO CONTO che la fase di selezione delle offerte avverrà solo successivamente alla fase sopra indicata e che l'amministrazione terrà conto, nello stabilire i termini e le modalità di presentazione delle offerte, della situazione del mercato nonché dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza e che anche questa fase, come l'intera procedura di appalto, verrà svolta in modalità telematica e nel rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicità;

Considerato:

- che il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dall'invio della lettera di invito (salva la possibilità di stabilire termini superiori in ragione dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria nazionale);

- che l'articolo 46 della L.R. n. 38/2007 prevede lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi e l'affidamento di lavori pubblici;
- che con Decreto n. 3631/2015 è stato approvato il documento con cui si disciplinano le “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”;
- che nella Sezione I del suddetto documento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi sul Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana – START;
- che l'articolo 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 prevede che la Regione e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) della stessa Legge, utilizzino il sistema telematico di acquisto appositamente predisposto dalla Regione stessa per l'effettuazione delle procedure di gara;
- di procedere, quindi, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della L.R. n. 38/2007, allo svolgimento della suddetta gara mediante l'utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente;
- che, dato lo stato dei luoghi e la natura del servizio, non si ritiene tecnicamente necessario che la presa visione del luogo di esecuzione dei rilievi venga effettuata alla presenza di tecnici della Stazione appaltante;
- di non utilizzare, ai fini della verifica del possesso da parte degli operatori economici concorrenti dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il sistema AVCPass di cui all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 dato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici,...[omissis]...il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità”.

CONSIDERATO, pertanto:

- che sono stati predisposto l'avviso per la manifestazione d'interesse e il relativo “Modello manifestazione di interesse”, allegati al presente atto sotto le lettere D ed E a formarne parte integrante e sostanziale;
- che ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/03/2020 sopra citata, in particolare l'allegato E, e ai fini dello svolgimento della gara in modalità telematica, l'avviso, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto devono essere pubblicati contestualmente sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START sul sito internet: <https://start.toscana.it> mentre la restante documentazione di gara verrà pubblicata e resa disponibile sulla piattaforma telematica dopo la scadenza della ricezione delle manifestazioni d'interesse e il successivo invio della lettera d'invito;



- che ai sensi dell'allegato E della medesima Delibera n. 105 non è necessario approvare con l'ordinanza di avvio della procedura, e quindi col presente atto, la restante documentazione di gara;
- che l'articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede, per tutti i contratti di appalto, la pubblicazione del decreto d'indizione:
  - sul profilo di committente della Regione Toscana;
  - sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale;
- che la Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018 (*“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019”*), prevede, in relazione alla fascia d'importo in cui si colloca l'appalto in oggetto, il pagamento da parte della Stazione appaltante dell'importo di Euro 225,00 (duecentoventicinque/00) quale contributo a favore dell'Autorità medesima;

RITENUTO, quindi, di ridurre di € 225,00 l'impegno 114 assunto con Ordinanza commissariale n. 40/2019 e di assumere l'impegno di spesa di pari importo sul capitolo n. 11217 della c.s. n. 5588 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 2317) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018;

DATO ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria sul capitolo n. 11217 della Contabilità speciale 5588

#### ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la relazione tecnica, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con il relativo allegato 1 “ Rilievi topografici del fiume Serchio. Specifiche Tecniche” e lo schema di contratto (rispettivamente Allegati A, B e C);
- 2) di indire la gara d'appalto relativa al servizio di cui all'oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) di applicare il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, che avverrà secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 648 del 11/06/2018, così come integrata dalla D.G.R. n. 105 del 03/02/2020;
- 4) di aggiudicare il servizio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del solo elemento prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'appalto non riveste carattere transfrontaliero certo;
- 5) di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica per la scelta del contraente, ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 e secondo quanto disciplinato con decreto n. 3631 del 06 agosto 2015;

6) di approvare l'avviso per manifestazione di interesse e il relativo "Modello manifestazione di interesse", allegati al presente atto sotto le lettere D ed E a formarne parte integrante e sostanziale;

7) di stabilire un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni, decorrenti dall'invio della lettera di invito (salva la possibilità di stabilire termini superiori in ragione dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria nazionale);

8) di pubblicare contestualmente, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020, in particolare l'allegato E, e ai fini dello svolgimento della gara in modalità telematica, l'avviso, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START sul sito internet: <https://start.toscana.it>;

9) di pubblicare, ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto:  
- sul profilo di committente della Regione Toscana;  
- sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale;

10) di ridurre di € 225,00 l'impegno 114 assunto con Ordinanza commissariale n. 40/2019 e di assumere l'impegno di spesa di pari importo sul capitolo n. 11217 della c.s. n. 5588 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 2317) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018;

11) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati B, C, D ed E, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile  
Gennarino Costabile

Il Commissario di Governo  
Enrico Rossi

Il Direttore  
Giovanni Massini